

## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

## Istituto di Istruzione Superiore VIA DELLE SCIENZE

Liceo "G. Marconi" • Scientifico - Classico - Linguistico
Via della Scienza e della Tecnica, s.n.c. - 00034 Colleferro (RM)
L: 06-121126040-41 - C.F.: 95017680588 - www.marconicolleferro

Tel.: 06-121126040-41 - C.F.: 95017680588 - <a href="www.marconicolleferro.it">www.marconicolleferro.it</a> e-mail: <a href="rmis02400l@istruzione.it">rmis02400l@istruzione.it</a> P.E.C.: <a href="rmis02400l@pec.istruzione.it">rmis02400l@pec.istruzione.it</a>



## MESSA A DISPOSIZIONE PER LE SUPPLENZE NOTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Regolamento delle supplenze personale docente D.M. 131/2007 prevede che, per le operazioni di propria competenza, il dirigente scolastico individui il supplente attraverso lo scorrimento delle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia e che, in caso di esaurimento delle disponibilità nelle suddette graduatorie, provveda al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia "secondo un criterio di viciniorietà e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici."

Anche in riferimento alle supplenze su posto di sostegno il Regolamento prevede che, in caso di esaurimento delle disponibilità negli elenchi di sostegno di prima, seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto, il dirigente scolastico provveda al conferimento della supplenza su posto di sostegno ad aspiranti inseriti nella competente graduatoria che abbiano conseguito il titolo di specializzazione tardivamente rispetto ai termini previsti per l'inclusione e, solo successivamente, ad aspiranti privi del titolo di specializzazione, secondo modalità annualmente definite nelle disposizioni ministeriali.

Sempre più frequentemente si verifica nelle istituzioni scolastiche – specie nell'ultimo anno del triennio di validità delle graduatorie - l'impossibilità di reperire supplenti per alcuni particolari insegnamenti o supplenti specializzati sul sostegno degli alunni con handicap, anche a seguito della consultazione delle graduatorie delle scuole viciniori.

In questi casi il dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni presenti nelle disposizioni annualmente pubblicate dal MIUR, può prendere in considerazione le istanze di messa a disposizione (MAD) pervenute all'istituzione scolastica.

La messa a disposizione per le supplenze altro non è che una disponibilità offerta spontaneamente da un soggetto in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle supplenze (titolo di studio specifico per l'insegnamento di una determinata disciplina ed eventuale abilitazione all'insegnamento della stessa disciplina).

Si tratta di un istituto non previsto dalle norme che regolano l'attribuzione delle supplenze di competenza del dirigente scolastico che è quindi necessario regolamentare, tenuto conto dei vincoli e dei divieti che tale normativa presenta.

E' opportuno a tal fine ricordare che l'art. 5, comma 6, del Regolamento delle supplenze D.M. 131/2007, ripreso dall'art. 3, comma 2, dell'O.M. 10 luglio 2020, n. 60, che regola le G.P.S., prevede l'esclusione dalle graduatorie per tutto il periodo di vigenza dell'aspirante che ha presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse. Ne consegue che LA MAD PER UN DETERMINATO INSEGNAMENTO PUÒ ESSERE PRESENTATA SOLO DA ASPIRANTI NON INCLUSI IN NESSUNA GRADUATORIA DI ISTITUTO E GPS PER QUEL MEDESIMO INSEGNAMENTO.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di dover regolamentare le modalità di presentazione delle MAD attraverso la pubblicazione sul sito web dell'istituto di un avviso nel quale siano chiaramente indicate le procedure di presentazione e quelle di comparazione delle istanze, come previsto dalla nota MI n. 26841 del 05 settembre 2020.

## Si allegano, pertanto, l'Avviso contenente le indicazioni per la presentazione della MAD e la domanda da utilizzare a tal fine.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (prof. Antonio Sapone)

way w

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)